

SCHEMA TECNICA
LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2008, N. 1

**Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del
territorio Emiliano- Romagnolo**

Con la presente legge la Regione si propone di tutelare e valorizzare le varietà e le razze locali di interesse agrario, in quanto appartenenti al patrimonio naturale di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna, e al fine di garantirne l' utilizzazione collettiva (art. 1)

L'articolo 2, considera risorse genetiche indigene di interesse agrario sia le specie, razze e varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo, sia quelle di origine esterna ma introdotte ed integrate da lungo tempo, sia quelle attualmente scomparse dal territorio regionale ma conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche del germoplasma, università, centri di ricerca, anche di altre Regioni purchè ci sia interesse a favorirne la reintroduzione.

All'articolo 3, la Regione riconosce e promuove il patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunità locali rilevanti per la conservazione e valorizzazione delle diversità biologiche del territorio, favorendo la ripartizione dei benefici derivanti da tali attività all'interno delle stesse comunità.

Ai sensi dell'articolo 4, sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, la Regione provvede allo studio e al censimento delle varietà locali di interesse agrario tramite affidamento a soggetti pubblici o privati; favorisce iniziative volte alla conoscenza, tutela e conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario.

Gli articoli 5 e 6 prevedono rispettivamente l'istituzione del Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione animale e vegetale, cui sono iscritti razze, varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale, e la disciplina del procedimento di iscrizione al medesimo. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche, iscritte nel Repertorio e non disciplinate dalla

normativa comunitaria o nazionale, è poi prevista all'articolo 7 la possibilità di istituire registri anagrafici regionali

Ai sensi dell'articolo 9, la Regione individua appositi soggetti pubblici e privati, dotati di idonee strutture tecnico- organizzative, cui affidare la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio regionale. L'affidamento e le modalità di funzionamento delle strutture sono disciplinate con delibera di Giunta.

L'articolo 10 definisce come "agricoltore custode" colui che provvede alla conservazione di varietà e razze locali in via di estinzione iscritte nel Repertorio; sarà la Giunta a definire i compiti di tale figura e i criteri per il conferimento dell'incarico.

All'articolo 11 è poi previsto che la Regione istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi e i soggetti che svolgono compiti di conservazione ex situ delle risorse genetiche; ad essa possono aderire i soggetti interessati alla valorizzazione delle risorse genetiche legate a specifici ambiti territoriali.

Per quanto riguarda la moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e la riproduzione animale, l'articolo 12 prescrive il rispetto delle norme vigenti ed in particolare l'applicazione della legge regionale n. 3 del 2004 sulla tutela fitosanitaria. E' consentita la circolazione e la diffusione all'interno della Rete di materiale genetico purchè in modica quantità e senza scopo di lucro; la definizione di "modica quantità" è rimessa alla Giunta.

Quest' ultima è, infine, autorizzata dall'articolo 13 ad avviare specifiche iniziative volte al recupero e conservazione della memoria storica legata alla biodiversità di interesse agrario.